

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27142 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 07/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PELLEGRINO ALESSANDRO EMANUELE nato a GELA il 21/06/1990

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Luisa Miranda, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso

L'avvocato Flavio Giacomo Salvo Sinatra, difensore di fiducia di Pellegrino Alessandro Emanuele, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza in data 13 novembre 2025, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela che aveva ritenuto Alessandro Emanuele Pellegrino responsabile del reato di cui all'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, mentre era sottoposto alla misura di

prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di autovettura privo della patente di guida in quanto revocata.

1.1. La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 10332 dell'11 marzo 2025, aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia di condanna emessa dalla Corte territoriale, in quanto non era stato accertato se la revoca della patente di guida fosse stata disposta dal Prefetto «in ragione della pericolosità espressa dal Pellegrino nella misura di prevenzione già disposta», e se pertanto il caso in esame rientrasse «tra le ipotesi ritenute dalla Corte costituzionale nella recente sentenza» n. 116 del 2024.

1.2. La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, acquisito il decreto prefettizio che aveva disposto la revoca della patente, ha confermato la decisione di condanna.

2. Avverso tale pronuncia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura con la quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta che la sentenza, disattendendo il mandato della sentenza rescindente, non avrebbe accertato che, in concreto, la revoca della patente di guida era stata disposta in ragione della sua ritenuta pericolosità, né avrebbe attualizzato la valutazione di tale pericolosità, necessaria in ragione del lungo tempo trascorso dalla revoca, avvenuta nel 2012.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte e insistendo nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

La questione devoluta a questa Corte concerne la verifica operata dal giudice del rinvio in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la revoca della patente di guida nei confronti di Pellegrino, il quale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida di un'autovettura privo della patente in quanto revocata.

Tale accertamento, come chiarito dalla sentenza rescindente, è divenuto indispensabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024,

la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada». In effetti, tale pronuncia ha ritenuto incompatibile con il principio di offensività l'art. 73, nella parte in cui incrimina colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada.

2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto di aver acquisito il provvedimento prefettizio, ha affermato che la revoca della patente di guida era stata disposta in ragione della avvenuta sottoposizione del Pellegrino alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Gela, con provvedimento del Tribunale di Caltanissetta emesso il 15 giugno 2011.

La valutazione operata dalla sentenza impugnata risulta confermata dal tenore letterale del decreto del Prefetto, allegato al ricorso, nel quale la revoca viene specificamente correlata alla irrogazione della misura di prevenzione e al conseguente venir meno dei requisiti di cui all'art. 120 codice della strada per il conseguimento e il possesso della patente.

La sentenza impugnata ne ha logicamente desunto che la ragione della revoca del titolo abilitativo alla guida ha avuto fondamento proprio nella pericolosità sociale riconosciuta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione ed ha pertanto correttamente ritenuto integrati i presupposti del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, come risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

In tal modo la Corte di appello si è attenuta al mandato della sentenza rescindente, che prescriveva al giudice del rinvio di verificare se la revoca della patente fosse stata «disposta per motivi diversi dalla pericolosità sociale ritenuta con la misura di prevenzione», mentre esulava da tale mandato ogni rivalutazione della attualità della pericolosità.

Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione prospettata con il ricorso, il quale deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli